

# TI\_GERICHTE 14.2008.87 vom 25. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2008.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2008.87)

FR: TI\_GERICHTE 14.2008.87 du 25 février 2009

IT: TI\_GERICHTE 14.2008.87 del 25 febbraio 2009

## Regeste

Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Sentenza estera/procedura di exequatur. Divieto di presentare fatti nuovi. Esigenza di produzione dell'originale della sentenza rispettivamente della copia conforme all'originale. Presupposto di autenticità della sentenza. Sentenza confermata dal TF

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito è fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit. n. 59 e 68 ad art. 80). In concreto, non è contestata l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. K) è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL).

### E. 2

La creditrice pretende di poter produrre in sede d'appello un esemplare della sentenza italiana doc. K, munita del timbro di conformità all'originale del Tribunale di \_\_\_\_\_ che per svista è stata prodotta in sede pretorile solo in fotocopia. a) Secondo l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per rinvio dell'art. 25 LALEF, in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). L'appellante rinvia alla prassi di questa Camera che, nel passato, aveva ammesso la produzione di nuovi mezzi di prova in sede di appello limitatamente alle censure relative alla violazione di norme di un trattato internazionale (cfr. CEF 4 agosto 1998 [14.1997.74], cons. 4c, in Rep 1998, n. 79; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 25 ad art. 22 LALEF), fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale che allora si era riconosciuto tale facoltà nell'esame

dei ricorsi di diritto pubblico. In una successiva sentenza del 31 maggio 2002 (DTF 128 I 354 ss. cons. 6) il Tribunale federale ha però cambiato giurisprudenza, stabilendo anche in tale ambito un divieto di fatti nuovi e precisando che il suo potere d'esame era limitato all'arbitrio sui fatti quando con il ricorso veniva impugnata la decisione di un'autorità giudiziaria (DTF 129 I 110 ss.). Conseguentemente la scrivente Camera ha ritenuto che non vi era più motivo di ammettere un'eccezione all'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (CEF 25 novembre 2004 [14.2004.53], cons. 1.2/c). b) Ritenuto che le sentenze citate in precedenza erano fondate sulla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), la questione dell'ammissibilità dei fatti nuovi deve essere riesaminata alla luce della nuova Legge sul Tribunale federale (LTF), entrata in vigore il 1. gennaio 2007. Secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Si evince dai lavori preparatori che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi, salvo nei ricorsi presentati direttamente al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 e 88 cpv. 2 secondo periodo LTF), possono essergli proposti solo qualora la sentenza impugnata li abbia resi giuridicamente pertinenti, e ciò in una delle tre seguenti ipotesi: la decisione è fondata su argomenti giuridici – rilevanti per l'esito della procedura – con i quali le parti non si erano confrontate in precedenza; il ricorrente denuncia una pretesa irregolarità procedurale che, in buona fede, non poteva rilevare nella precedente istanza, la cui dimostrazione richiede l'allegazione di fatti o la presentazione di prove non invocati prima; infine, i fatti nuovi sono rilevanti per l'impugnazione della sentenza dell'istanza inferiore (pronuncia, notifica, termine di ricorso, ecc.) (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001, 3895 ad 4.1.4.3.; Ulrich Meyer, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 41-42, 46-48 ad art. 99). Orbene, motivi di economia processuale (gli stessi sui quali si fondava la giurisprudenza ricordata sopra) inducono ad ammettere anche in sede cantonale, in deroga all'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la medesima eccezione al divieto dei nova come previsto dall'art. 99 cpv. 1 LTF. Nel caso concreto l'appellante pretende di poter produrre in appello una copia conforme all'originale della sentenza in oggetto che, come asserito con l'atto di appello, per svista, ha ommesso di produrre in prima istanza. Egli non sostiene tuttavia di essersi potuto accorgere in buona fede – tenuto conto della massima dell'eventualità (cfr. Meyer, op. cit. n. 7 ad art. 99 LTF) – della pertinenza di questo documento solo dopo l'udienza di contraddittorio. Del resto, l'esigenza di produzione dell'originale della sentenza rispettivamente della copia conforme all'originale invocata quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione risulta chiaramente dalla legge, e meglio dall'art. 46 n. 1 CL, e la stessa appellante ammette che la propria omissione è dovuta ad una svista. D'altronde, egli non allega che il primo giudice sarebbe incorso in un errore procedurale nell'omettere d'impartirgli un termine per produrre l'originale rispettivamente la copia conforme della sentenza. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF, l'udienza di discussione era l'ultimo momento per la produzione di documenti. Le regole del diritto ticinese sono determinanti anche nei casi in cui si applica la Convenzione di Lugano, sia in prima che in seconda istanza (art. 33 cpv. 1 CL; Dasser/Oberhammer-Staehelin, Kommentar zum Lugano-Uebereinkommen, Berna 2008, n. 1 ad art. 33; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3644, 3647 e 3791 ss.; CGCE 275/94 van der Linden).

### **E. 3**

Secondo l'art. 33 cpv. 3 CL la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve allegare all'istanza i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL. Il giudice del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente regolari e completi

(Stahelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.). Giusta l'art. 46 cifra 1 CL, l'istante deve produrre una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità. Dall'art. 48 CL, interpretato e contrario, si deduce che non sono ammissibili documenti sostitutivi per i documenti menzionati agli art. 46 cifra 1 e 47 cifra 1 CL. Il termine "spedizione" significa una copia o una fotocopia. La spedizione deve riunire le condizioni necessarie per provare la sua autenticità, ossia le condizioni necessarie a dimostrare che il suo contenuto corrisponde al contenuto dell'originale (Donzallaz, op. cit. n. 3713, 3728, 3779; Dasser/Oberhammer – Naegeli, op. cit., n. 5-7 ad art. 46 CL). Nel caso di specie la sentenza doc. K, prodotta dall'appellante in prima istanza, non soddisfaceva il presupposto di autenticità previsto dall'art. 46 cifra 1 CL, trattandosi di una fotocopia priva del timbro di conformità con l'originale, per cui la prima giudice ha correttamente respinto l'istanza.

#### **E. 4**

In via del tutto abbondanziale si osserva che ai sensi dell'art. 47 cifra 1 CL la parte che chiede l'esecuzione deve inoltre produrre qualsiasi documento atto a comprovare, che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata. La sentenza italiana in oggetto (doc. K) non reca alcuna attestazione di esecutività. L'istante ha prodotto copia degli art. 280 a 289 del CPC italiano (doc. O), rilevando che secondo le predette norme le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti. Incontestato è tuttavia che AO 3 ha impugnato la sentenza in esame, presentando istanza di sospensione dell'esecuzione (doc. 2 sia delle convenute 1 e 2 che della convenuta 3), sul cui esito in sede pretorile nulla era dato sapere, per cui l'istanza è stata respinta anche per questo motivo. Atteso che in merito alla predetta istanza di sospensione non è ancora stata emessa dal Tribunale di \_\_\_\_\_ una decisione (cfr. appello punto 7. 4.e) e che l'appello in oggetto va respinto per i motivi esposti nel precedente considerando, la questione dell'esecutività può rimanere aperta.

#### **E. 5**

L'appello va respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 25 ss. e 46 cifra 1 CL, 80 e 81 cpv. 3 LEF pronuncia 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 550.--, già anticipata da AP 1, è posta a suo carico, la quale rifonderà sia a AO 1 e a AO 2 (in solido) che a AO 3 fr. 600.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - avv. RA 2, \_\_\_\_\_ - avv. RA 3, \_\_\_\_\_ - avv. RA 1, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 528'853.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.